

L'AGEVOLAZIONE

**Nuovi registratori:
credito d'imposta
fino a 250 euro**

Mastromatteo e Polsinelli - pagina 5

L'agevolazione. Bonus per chi acquista un nuovo registratore - In caso di adeguamento vantaggio fiscale massimo di 50 euro

Credito d'imposta fino a 250 euro per l'acquisto

Agli esercenti tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è stato previsto il riconoscimento, per gli anni 2019 e 2020, di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento tecnologico utilizzato.

Il contributo è concesso all'esercente a titolo di credito d'imposta di pari importo utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare solamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Quest'ultima previsione comporta che il pagamento delle somme dovute per l'acquisto degli strumenti tecnologici o per l'adattamento di quelli esistenti debbano avvenire tramite assegni, bancari e postali, circolari e

non, vaglia cambiari e postali, nonché a titolo esemplificativo addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. Il credito deve essere inoltre indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle successive dichiarazioni sino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

L'utilizzo in compensazione del credito avviene tramite modello F24, con utilizzo del codice tributo 6899.

Profili di criticità circa la spettanza e l'utilizzo di tale credito possono emergere laddove si è in presenza di acquisti di gruppo centralizzati da parte della capogruppo che poi a sua volta affida in uso gli Rt, a titolo esemplificativo, con un contratto di noleggio o di comodato gratuito, all'esercente finale o alla rete di franchising.

Sul punto la circolare n. 8/E/19, nel commentare la spettanza del credito, afferma come lo stesso spetti ai soggetti obbligati alla me-

morizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi. In attesa di un ulteriore intervento chiarificatore sul punto da parte dell'amministrazione, le ipotesi che possono realizzarsi sono due:

● la prima è quella di ritenere il credito spettante a ciascuna società del gruppo e agli affiliati alla rete di franchising tenuti alla memorizzazione e trasmissione, previa formalizzazione di un accordo tra le parti (capogruppo e rete di vendita) che abbia come oggetto l'acquisto da parte della capogruppo e la successiva messa a disposizione degli strumenti tecnologici acquistati a tutti i partecipanti della rete di vendita. La capogruppo potrebbe in questo caso rifatturare il costo di acquisto (senza alcun incremento) alla rete di vendita: gli esercenti finali e i titolari del franchising potranno così beneficiare direttamente del credito;

● la seconda ipotesi è quella di ritenere che il credito vada in ogni caso riconosciuto in capo al soggetto che acquista, limitandone pertanto la spettanza alla capogruppo che opera come centrale d'acquisto anche in caso di franchising.

